



NEWS

Euroconference

Edizione di venerdì 22 Dicembre 2023

CASI OPERATIVI

Rateizzazione plusvalenza e cambio di residenza fiscale
di Euroconference Centro Studi Tributari

GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

Compensi amministratori: verifiche e controlli di fine anno
di Euroconference Centro Studi Tributari

IVA

Ricariche auto elettriche: trattamento Iva e deducibilità
di Clara Pollet, Simone Dimitri

ACCERTAMENTO

Consegna dell'avviso di accertamento a familiare del contribuente
di Angelo Ginex

LA LENTE SULLA RIFORMA

Nuovo calendario dichiarativo dal 2024
di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari



CASI OPERATIVI

Rateizzazione plusvalenza e cambio di residenza fiscale

di Euroconference Centro Studi Tributari



The banner features the Euroconference logo on the left, followed by the text "La professionalità va riconosciuta". In the center, it says "100 BEST IN CLASS" above "2024 Edition". On the right, there is a circular portrait of a man and a woman standing together.

Una persona fisica con residenza fiscale in Germania venderà entro il 31 dicembre 2023 la sua partecipazione qualificata in una GmbH tedesca.

L'atto notarile riguardante l'atto di cessione sarà stipulato entro il 31 dicembre 2023.

Ai fini della normativa tedesca, tutta la plusvalenza è tassata nell'anno 2023, poiché il prezzo di vendita è già stabilito in modo definitivo nell'atto notarile da stipulare entro 2023.

Il pagamento del prezzo di vendita è previsto in 3 rate: la prima rata entro il 31 dicembre 2023, la seconda rata entro il 31 dicembre 2025 e la terza rata entro il 31 dicembre 2026.

La persona fisica intende trasferire la sua residenza fiscale in Italia nel 2025.

In merito al caso descritto sopra si chiede se le plusvalenze relativamente alle rate incassate nel 2025 e nel 2026 devono essere tassate in Italia dalla persona fisica la quale diventerà residente ai fini fiscali in Italia a partire dell'anno 2025 e in applicazione dell'articolo 68, comma 7, lettera f), Tuir – principio di cassa.

Si precisa che l'articolo 13 della Convenzione Italia Germania prevede, che le plusvalenze siano da tassare nel paese di residenza della persona fisica.

[LEGGI LA RISPOSTA DI CENTRO STUDI TRIBUTARI SU FISCOPRATICO...](#)



FiscoPratico



GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

Compensi amministratori: verifiche e controlli di fine anno

di Euroconference Centro Studi Tributari

Corso di 5 incontri

Il bilancio d'esercizio 2023

Scopri di più





Normativa di riferimento

Articolo 2364 Cod. civ.

Articolo 50, comma 2, lettera c-bis, Tuir

Articolo 51 Tuir

Articolo 6, comma 3, Tuir

Articolo 81 Tuir

Articolo 95, comma 5, Tuir

Articolo 73, comma 1, Tuir

Articolo 2427, comma 1, n. 16, Cod. civ.

Norma di comportamento AIDC 182

L. 190/2014

D.L. 98/2011

Documenti di Prassi

Circolare n. 67/E/2001

Circolare n. 105/E/2001

Circolare Inps n. 10/2002

Circolare n. 21/E/2003

Circolare n. 67/E/2001

Circolare n. 105/E/2001



Dal punto di vista fiscale, i **compensi degli amministratori** assumono caratteristiche diverse a seconda del tipo di attività esercitata dall'amministratore, come indicato dalla [circolare n. 67/E/2001](#) e [circolare n. 105/E/2001](#). In generale, i **proventi derivanti dall'incarico di amministratori**, sindaci o revisori di società ed enti, sono considerati redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, poiché **rientrano nella categoria delle “collaborazioni coordinate e continuative”**.



Nota bene

Tuttavia, in **casi eccezionali**, i proventi in parola possono essere **considerati redditi di lavoro autonomo**, quando l'incarico di amministratore è strettamente legato ai **compiti istituzionali propri della professione**.

Amministratori co.co.co: redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente

L'inclusione dei redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, comporta l'**applicazione delle regole stabilite dall'articolo 51 Tuir**, secondo cui: *“Si considerano percepiti nel periodo d'imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d'imposta successivo a quello cui si riferiscono”*. In altre parole, anche agli **amministratori non professionisti** si applica il **principio di cassa “allargata”**, il quale considera percepiti nel periodo d'imposta anche le somme corrisposte **entro il 12 gennaio dell'anno successivo**. Questa regola si estende anche agli aspetti previdenziali, come indicato da Inps ([circolare Inps n. 10/2002](#)) e confermato dall'Agenzia delle entrate ([circolare n. 21/E/2003](#)).



Nota bene

Al momento dell'erogazione del compenso agli amministratori, la società dovrà, in qualità di sostituto d'imposta, **effettuare una ritenuta a titolo di acconto dell'Irpef**, calcolata sulla base delle aliquote progressive (per scaglioni di reddito) **su tutte le somme e i valori**, compresi i compensi in natura, **che l'amministratore riceve** in relazione al rapporto di collaborazione.



Registrazione compensi

Se un amministratore è un titolare di redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente, è tenuto ad iscriversi alla gestione separata dell'Inps e a **versare la relativa contribuzione**.



Nota bene

All'atto della nomina, sia gli stessi amministratori che la società possono effettuare l'iscrizione presso l'Inps territorialmente competente. Inoltre, i contributi previdenziali **sono pagati dalla società tramite il modello F24, entro il 16 del mese successivo a quello del pagamento del compenso**. Di questi contributi, **2/3 sono a carico della società**, mentre il **rimanente 1/3 è a carico dell'amministratore**.

Scrittura contabile:

<i>Diversi</i>	<i>a Diversi</i>
<i>Compenso amministratore</i>	<i>Amministratore c/ competenze</i>
<i>Contributi Inps</i>	<i>Erario c/ritenute</i>
	<i>Inps c/contributi (carico amm.re)</i>

Corrispondendo il compenso all'amministratore, la rilevazione contabile con cui procedere sarà la seguente:

<i>Diversi</i>	<i>a Banca c/c</i>
<i>Amministratore c/competenza</i>	
<i>Erario c/ritenute</i>	
<i>Inps c/contributi (a carico amm.re)</i>	

Amministratore professionista: reddito di lavoro autonomo

Se l'**ordinamento professionale** esplicitamente include l'amministrazione e la gestione di



aziende, tra le attività esercitabili dal soggetto amministratore (es. Dottore Commercialista), i **compensi dallo stesso percepiti rientrano nei redditi di lavoro autonomo** ([circolare n. 105/E/2001](#)).



Nota bene

Analogamente, rientrano nei redditi di lavoro autonomo anche gli **emolumenti di un professionista amministratore** in una società con attività **connessa alla propria professione abituale** (come un ingegnere edile amministratore di una società di ingegneria).

Registrazione compensi amministratore professionista

Per effetto dell'incasso del compenso, l'amministratore professionista dovrà emettere una regolare fattura alla società amministrata, la quale, in qualità di **sostituto d'imposta**, verserà la relativa **ritenuta d'imposta a titolo di acconto**.



Nota bene

Gli amministratori professionisti che hanno aderito al **regime forfetario** per gli autonomi (L. 190/2014) **possono evitare l'applicazione della ritenuta**, rilasciando una dichiarazione specifica che attesti che il reddito (a cui si riferiscono le somme) è **soggetto ad imposta sostitutiva**. Altrimenti, potranno **scomputare le ritenute erroneamente subite**, dall'imposta sostitutiva o dall'Irpef (mediante indicazione nel Modello Redditi PF).

Di seguito la scrittura contabile:

<i>Diversi</i>	<i>a Debiti Vs amministratore</i>
<i>Compensi amministratore</i>	
<i>Iva</i>	



Quando la società provvederà al **pagamento del compenso**, registrerà la seguente scrittura contabile:

Debiti Vs amministratore

*a Diversi
Banca c/c
Erario c/ritenute*

Di seguito, la scrittura contabile da rilevare quando la società provvederà a **versare la ritenuta operata** sul compenso pagato dall'amministratore professionista:

Erario c/ritenute

a Banca c/c

Società nominata amministratore: reddito d'impresa

Il compenso percepito da una società commerciale nominata amministratore di un'altra società costituisce un **reddito d'impresa** (ricavo) **imponibile per competenza** per l'amministratore-società, in conformità agli articoli 6, comma 3, e 81 Tuir. (norma di comportamento AIDC 182)



Attenzione!!

Il soggetto erogante **non è tenuto a effettuare alcuna ritenuta**, a condizione che l'amministratore-società sia un **soggetto residente** o una stabile organizzazione di un soggetto non residente. Diversamente, in presenza di un **amministratore-società non residente** senza stabile organizzazione, il compenso è soggetto a una **ritenuta d'imposta del 30%**, a meno che non sia prevista un'aliquota diversa nelle Convenzioni contro le doppie imposizioni (se applicabili).

Deducibilità dei compensi degli amministratori

L'articolo 95, comma 5, Tuir stabilisce che i compensi degli amministratori delle società e enti di cui all'articolo 73, comma 1, Tuir, sono **deducibili nell'esercizio in cui vengono corrisposti**.



Attenzione!!

Per garantire la deducibilità immediata del compenso degli amministratori, senza ritardare la deduzione del costo, la società **deve saldare il debito entro il 31 dicembre**, ovvero entro l'ultimo giorno del periodo d'imposta. Altrimenti, il **costo dovrà restare imputato a bilancio**, ma non potrà essere dedotto dalla base imponibile per competenza, bensì nel **momento di effettivo pagamento**: si renderà, infatti, operare una variazione in aumento nella dichiarazione dei redditi, con conseguente incremento del carico fiscale del periodo e peggioramento del risultato di esercizio.

In questo contesto, è possibile **applicare il criterio della cassa "allargata"**, consentendo l'inclusione dei compensi pagati fino al 12 gennaio dell'anno successivo, ma **solo se l'amministratore è titolare di un rapporto di collaborazione coordinata continuativa**.



Nota bene

Ne deriva che, la società potrà **dedurre per competenza (2023)**, i compensi dell'amministratore co.co.co che verranno pagati **entro il prossimo 12.1.2024**, in deroga al generale **principio fiscale della competenza**.

In contrasto con la disposizione dell'[articolo 95, comma 5, Tuir](#), la norma AIDC 182 stabilisce che i compensi percepiti da una **società commerciale nominata amministratore** di un'altra società:

- sono **deducibili per competenza dal reddito dell'impresa** erogante;
- sono **imponibili per competenza dal reddito d'impresa** per la società amministratrice;
- sono **oneri associati al reddito d'impresa** e non un reddito assimilato a quello di lavoro dipendente o autonomo.



IVA

Ricariche auto elettriche: trattamento Iva e deducibilità

di Clara Pollet, Simone Dimitri

Convegno di aggiornamento

Rimborsi spese e fringe benefits. Fiscalità degli autoveicoli e novità 2024

Scopri di più

Il mercato delle auto elettriche, seppur non affiancato da una rapida crescita delle infrastrutture ad esse dedicate, ha subito una forte accelerazione grazie anche agli incentivi offerti dai Governi europei e dalla rapida conversione delle principali case automobilistiche. Nel presente contributo analizziamo il trattamento Iva e delle imposte dirette dei costi sostenuti per l'acquisto e l'utilizzo di veicoli elettrici.

La disciplina della detraibilità dell'Iva sugli acquisiti degli autoveicoli e sulle relative spese è dettata dall'[articolo 19bis1, lettera c\) e d\), D.P.R. 633/1972](#), in base al quale l'Iva sull'acquisto e sull'importazione dei veicoli a motore, nonché sui costi ad essi relativi (tra cui quelli di acquisto dei carburanti) è detraibile nella misura parziale del 40%. Tuttavia, tale detraibilità parziale non opera qualora i veicoli formano oggetto dell'attività propria dell'impresa, nonché per gli agenti ed i rappresentanti di commercio, a cui pertanto spetta la detraibilità piena dell'imposta.

Per completezza, si osserva che le citate disposizioni vanno coordinate con quanto previsto dall'[articolo 19, quarto comma, D.P.R. 633/1972](#), secondo cui per "i beni ed i servizi in parte utilizzati per operazioni non soggette all'imposta la detrazione non è ammessa per la quota imputabile a tali utilizzazioni e l'ammontare indetraibile è determinato secondo criteri oggettivi, coerenti con la natura dei beni e servizi acquistati". Gli stessi criteri si applicano per determinare la quota di imposta indetraibile relativa ai beni e servizi in parte utilizzati per fini privati o comunque estranei all'esercizio dell'impresa, arte e professione.

Come chiarito dalla circolare n. 328/E/1997, per gli acquisti di beni e servizi utilizzati promiscuamente e cioè impiegati per realizzare sia operazioni imponibili sia operazioni escluse dal campo Iva, spetta una detrazione parziale, rapportata all'entità del loro impiego nelle operazioni soggette ad imposta. Ai fini della ripartizione dell'imposta tra la quota detraibile e quella indetraibile, la predetta norma non detta alcuna regola specifica, demandando al contribuente la scelta del criterio più appropriato alle diverse e variegate situazioni che possono verificarsi. Al contribuente viene imposto soltanto, per l'eventuale controllo da parte degli organi competenti, che i criteri adottati siano oggettivi e coerenti con la natura dei beni e dei servizi acquistati. A titolo esemplificativo, la citata circolare propone



l'ipotesi della **ripartizione delle spese di riscaldamento di un fabbricato** utilizzato sia per l'attività imponibile sia per un'attività esclusa, per cui un criterio oggettivo e coerente può essere costituito dalla **cubatura dei rispettivi locali**.

Ne consegue che, nei casi in cui **operi la detrazione parziale**, sarà **onere del contribuente** individuare (**secondo criteri oggettivi**) la quota d'imposta riferibile all'**utilizzo dell'energia elettrica per fini privati** e dunque indetraibile **e quella detraibile**, in quanto riferibile, invece, **all'esercizio della propria attività**.

Ai fini delle imposte sui redditi, l'[articolo 164, comma 1, Tuir](#), dispone che le **spese e gli **altri componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto a motore**, utilizzati nell'**esercizio di imprese, arti e professioni**, ai fini della determinazione dei relativi redditi **sono deducibili solo se rientranti in una delle fattispecie previste nelle successive lettere a), b) e bbis**:**

a) **per l'intero ammontare** relativamente agli **aeromobili da turismo**, alle navi e imbarcazioni da diporto, alle **autovetture ed autocaravan**, di cui alle lettere a) e m), comma 1, dell'[articolo 54, D.Lgs. 285/1992](#), ai ciclomotori e motocicli **destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa**;

b) nella misura del **20 % relativamente alle autovetture e autocaravan**, di cui alle citate lettere dell'[articolo 54, D.Lgs. 285/1992](#), ai **ciclomotori e motocicli** il cui utilizzo è diverso da quello indicato alla lettera a). Tale percentuale è **elevata all'80 % per i veicoli utilizzati dai soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio**.

b-bis) nella misura del **70 % per i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti** per la maggior parte del periodo d'imposta.

Le **spese relative al carburante per autotrazione seguono la deducibilità del mezzo di trasporto**, nelle misure sopra richiamate.

In materia del c.d. **bonus carburante ai dipendenti**, di cui all'[articolo 2, D.L. 21/2022](#), nella [circolare n. 27/E/2022](#) è stato evidenziato che *“l'erogazione di buoni o titoli analoghi per la ricarica di veicoli elettrici debba rientrare nel beneficio di cui trattasi, anche al fine di non creare ingiustificate disparità di trattamento fra differenti tipologie di veicoli”*. Alla luce di tale quadro normativo, si ritiene che **rientri nel trattamento del carburante** per autotrazione, anche la **componente di energia elettrica destinata all'alimentazione/ricarica delle autovetture elettriche** ([risposta ad interpello n. 477/2023](#)).

In altri termini, l'energia elettrica effettivamente utilizzata per l'alimentazione/ricarica di una simile autovettura sarà **deducibile dal reddito ai sensi e nei limiti dell'[articolo 164 Tuir](#)**, alle condizioni ivi indicate. Anche in questo caso, **spetterà al contribuente dimostrare concretamente e puntualmente l'entità e il costo dell'energia elettrica utilizzata per il rifornimento** della propria autovettura **ai fini della deducibilità** (per intero o pro quota a seconda dei casi) **del relativo componente negativo di reddito**.



Si ricorda, inoltre, che è ammessa la detraibilità Iva e la deducibilità delle spese per carburante per autotrazione, **solamente se le stesse vengono effettuate mediante carte di credito, di debito o carte prepagate.**

Infine, in presenza di **stazioni per la ricarica ad uso domestico** (c.d. wallbox) situate nei **locali del contribuente destinati a uso promiscuo della propria attività d'impresa**, è necessario concretamente e puntualmente documentare l'utilizzo di detta energia come "carburante"; **ai fini della tracciabilità delle spese, è sufficiente che le fatture emesse per la cessione di energia elettrica dal relativo fornitore, nell'ambito delle quali sono compresi i consumi afferenti all'autovettura, risultino pagate mediante una delle forme "tracciate" indicate nel Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 4 aprile 2018, prot. n. 73203.**



ACCERTAMENTO

Consegna dell'avviso di accertamento a familiare del contribuente

di Angelo Ginex

Seminario di specializzazione

Termini di notifica e di decadenza delle cartelle esattoriali

Scopri di più

In materia di **accertamento** delle imposte sui redditi, la **notificazione** degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente è regolata dall'[articolo 60, D.P.R. 600/1973](#).

La disposizione citata stabilisce che la **notifica** degli atti è eseguita secondo le norme stabilite dagli [articoli 137 e seguenti c.p.c.](#), ivi comprese, quindi, in mancanza di espressa esclusione, le modalità di cui all'[articolo 149 c.p.c.](#) per la notificazione a mezzo del **servizio postale**.

Ciò significa che il **messo notificatore** (ovvero, il **messo comunale o messo autorizzato dall'ufficio finanziario**, figura pienamente equiparata all'ufficiale giudiziario; **Cassazione, ordinanza n. 17368/2021**), ai sensi dell'[articolo 138 c.p.c.](#), esegue la **notificazione**, di regola, nelle **mani proprie** del **destinatario** mediante la consegna dell'atto al **contribuente** presso la sua **casa di abitazione** o, se ciò non è possibile, in qualsiasi **altro luogo della circoscrizione** a cui è addetto il messo.

Salvo il caso della consegna nelle mani proprie del destinatario, la notificazione deve avvenire presso il suo **domicilio fiscale**, ossia nel Comune in cui il contribuente residente è iscritto all'Anagrafe. Qualora non sia possibile eseguire la notifica secondo le modalità di cui al citato [articolo 138 c.p.c.](#), il messo notificatore deve ricercare il contribuente, ex [articolo 139, comma 1, c.p.c.](#), presso, alternativamente, la sua **casa di abitazione**, il suo **ufficio** e il **luogo in cui svolge la propria attività**.

Se anche detta ricerca si rivela **infruttuosa**, ai sensi dell'[articolo 139, comma 2, c.p.c.](#), la notifica può avvenire:

- a **una persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda**, purché la sua presenza non sia dovuta ad un caso eccezionale o puramente occasionale e purché essa sia capace di ricevere il plico;
- al **custode** o al **portiere**, il quale deve sottoscrivere una ricevuta;
- al **vicino di casa** che accetti di riceverla.



Al riguardo, occorre sottolineare che esiste una **presunzione di ricezione del plico**, qualora l'atto sia consegnato a **soggetto diverso** dal destinatario, ma la notifica sia comunque avvenuta nel **domicilio fiscale** del contribuente. In tale ipotesi, nessun altro adempimento è demandato al messo notificatore (**Cassazione, sentenza n. 18202/2016**).

Se, invece, la notifica sia avvenuta in **luogo diverso dal domicilio fiscale**, l'Agente deve sempre notiziare il diretto interessato mediante l'invio di una **raccomandata con avviso di ricevimento**.

L'[articolo 60, D.P.R. 600/1973](#), pur rinviano alla disciplina del Codice di procedura civile, richiede, a differenza di quanto disposto dall'[articolo 139, comma 2, c.p.c.](#), anche ove l'atto sia consegnato nelle mani di **persona di famiglia**, l'invio della **raccomandata informativa**, quale adempimento essenziale della notifica che sia eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati dall'ufficio delle imposte (**Cassazione, sentenza n. 2868/2017**).

Tuttavia, come già affermato dalla Corte di cassazione, (**ordinanza n. 2377/2022**), anche a Sezioni Unite (**sentenza n. 10012/2021**), il citato [articolo 60, comma 1, lett. b-bis](#), [D.P.R. 600/1973](#), prevede esclusivamente la spedizione di una “**lettera raccomandata**”, **non**, quindi, di una lettera raccomandata **con avviso di ricevimento** (in senso contrario, si rinviene un precedente del tutto isolato; **Cassazione, ordinanza n. 17235/2018**).

Quindi, nel caso di **notificazione** eseguita ai sensi dell'[articolo 139, comma 4, c.p.c.](#) (ma lo stesso vale in ipotesi di spedizione a mezzo del servizio postale ex [articolo 7, comma 6, L. 890/1982](#)), in cui la consegna dell'atto notificando sia avvenuta a **persona diversa**, **non** è richiesta alcuna prova del perfezionamento del procedimento notificatorio, **essendo sufficiente l'invio di una lettera raccomandata**.

Viceversa, se questa è avvenuta ai sensi dell'[articolo 140 c.p.c.](#) (o, comunque, dell'[articolo 8, L. 890/1982](#)), per cui l'atto notificando **non** sia stato **consegnato al destinatario** per rifiuto a riceverlo, ovvero **per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo**, e sia soltanto depositato presso l'ufficio postale (ovvero, nella notifica codicistica, presso la casa comunale), il notificante è tenuto a fornire **prova del perfezionamento** del procedimento notificatorio attraverso la produzione giudiziale dell'**avviso di ricevimento** della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (**Cassazione, ordinanza n. 34824/2023**).



LA LENTE SULLA RIFORMA

Nuovo calendario dichiarativo dal 2024

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari

Convegno di aggiornamento

Legge di Bilancio e novità 2024

Scopri di più

A partire dal 2024, i termini di presentazione delle dichiarazioni dei redditi saranno **più brevi rispetto all'attuale sistema**. È quanto stabilisce il Decreto legislativo di attuazione della L. 111/2023 (legge delega di riforma del sistema fiscale) in materia di **adempimenti tributari**. Più in dettaglio, l'[articolo 16, L. 111/2023](#), detta alcuni criteri per la riforma degli adempimenti tributari, il cui obiettivo è quello di **razionalizzare e sfoltire gli obblighi dichiarativi**, così da rendere meno gravosa la gestione da parte dei contribuenti.

Il primo aspetto su cui incide lo schema di decreto legislativo attuativo è **il calendario delle dichiarazioni fiscali**. L'articolo 11 di tale schema di decreto interviene sui **termini di presentazione delle dichiarazioni**, stabilendo un **calendario variabile** in funzione del soggetto che deve presentare la dichiarazione.

Con effetto dal 2.5.2024, i **termini dovrebbero essere i seguenti**:

- entro il termine fisso del **30 settembre** (anticipando quindi di due mesi l'attuale termine) per le **persone fisiche, le società semplici**, in nome collettivo ed in accomandita semplice, e soggetti equiparati (ad esempio gli studi associati);
- entro il termine variabile della **fine del nono mese successivo** (anticipando anche in questo caso di due mesi) per i **soggetti Ires**.

In buona sostanza, mentre nell'attuale sistema per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare le dichiarazioni **devono essere presentate entro il 30 novembre**, con l'attuazione della legge delega il **termine è anticipato di due mesi**. La modifica non è di poco conto, soprattutto per l'impatto che la **nuova scadenza potrà avere nell'organizzazione degli studi professionali**, per i quali l'anticipo di due mesi può complicare non poco l'**attività di controllo e di invio telematico delle dichiarazioni**. I nuovi termini richiederanno di eseguire queste attività nel mese di settembre e, quindi, a **ridosso della riapertura degli studi** dopo il periodo di ferie.

Sempre in materia di dichiarazioni fiscali, l'articolo 15 dello schema di decreto legislativo prevede **l'eliminazione di alcune informazioni dal modello dichiarativo** riguardanti crediti



d'imposta ed agevolazioni, il cui reperimento potrà avvenire **automaticamente da parte dell'Agenzia delle entrate**. Tale novità è da **salutare con favore**, in quanto dovrebbe far **venir meno l'obbligo** di indicazione nel quadro RU e nel quadro RS di tutte quelle **informazioni non reddituali** e che sono già a disposizione dell'Amministrazione Finanziaria.

Sul fronte delle **dichiarazioni precompilate** si segnalano alcune importanti novità:

- **dal 2024**, in via sperimentale, l'Agenzia delle entrate **renderà disponibili in modo analitico** ai contribuenti titolari di redditi di lavoro dipendente ed assimilati **le informazioni in suo possesso**. Il contribuente, accedendo all'area riservata del sito dell'Agenzia **potrà confermare o modificare tali informazioni** e riportarle direttamente nella dichiarazione dei redditi. Le stesse informazioni saranno poi **rese disponibili anche ai soggetti delegati**, ossia ai CAF ed ai professionisti abilitati che prestano attività di assistenza fiscale;
- **dal 2024**, i soggetti titolari di **redditi di lavoro dipendente** ed assimilati potranno adempiere agli obblighi dichiarativi **presentando il modello 730** direttamente, a un CAF o ad un professionista, anche in presenza di un sostituto d'imposta tenuto ad effettuare il conguaglio (l'eventuale debito d'imposta dovrà essere versato nei termini ordinari);
- sempre dal 2024, è prevista l'**estensione della platea dei soggetti interessati dalla dichiarazione precompilata**, con l'inserimento anche delle **persone fisiche titolari di redditi diversi** da quelli di lavoro dipendente ed assimilati. In queste ipotesi, l'Agenzia delle entrate metterà a disposizione la **precompilata relativa ai redditi dell'anno precedente**, utilizzando i **dati e le informazioni disponibili** in Anagrafe tributaria, nonché i dati forniti da terzi e quelli contenuti nelle certificazioni rilasciate dai sostituti d'imposta.